

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2226**

“Piano straordinario contro  
le mafie, nonché delega al  
Governo in materia di  
normativa antimafia”

luglio 2010  
n. 229



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 2226**

“Piano straordinario contro  
le mafie, nonché delega al  
Governo in materia di  
normativa antimafia”

luglio 2010  
n. 229

a cura di: S. Marci



# INDICE

PREMESSA .....	9
SINTESI DEL CONTENUTO .....	11
SCHEDE DI LETTURA .....	15
<b>Articolo 1</b> <i>(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)</i>	
Scheda di lettura.....	17
<b>Articolo 2</b> <i>(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 3</b> <i>(Tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 4</b> <i>(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali)</i>	
Scheda di lettura.....	51
<b>Articolo 5</b> <i>(Identificazione degli addetti nei cantieri)</i>	
Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 6</b> <i>(Sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 7</b> <i>(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 8</b> <i>(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 9</b> <i>(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)</i>	
Scheda di lettura.....	73

<b>Articolo 10</b> <i>(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 11</b> <i>(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme transitorie del medesimo codice)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 12</b> <i>(Coordinamenti interforze provinciali)</i>	
Scheda di lettura.....	81
<b>Articolo 13</b> <i>(Stazione unica appaltante)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 14</b> <i>(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 15</b> <i>(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 16</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	93
TESTO A FRONTE.....	95
<b>Articolo 7</b> <i>(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)</i>	
Comma 1, lett. a).....	97
Comma 1, lett. b) .....	101
Comma 1, lett. c).....	103
<b>Articolo 8</b> <i>(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)</i>	
Comma 1 .....	105
Comma 2, lett. a).....	113
Comma 2, lett. b) .....	117
Comma 3.....	119
Comma 4, lett. a).....	121
Comma 4, lett. b) .....	123

**Articolo 9**

*(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)*

Comma 1 ..... 127

**Articolo 10**

*(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)*

Comma 1 ..... 129

**Articolo 11**

*(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*

Comma 1 ..... 131

Comma 2 ..... 135

**Articolo 14**

*(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)*

Comma 1 ..... 139

Comma 2 ..... 143

**Articolo 15**

*(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)*

Comma 1 ..... 147



## **PREMESSA**

L'**A.S. 2226**, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (già A.C. 3290), è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2010, annunciato nella seduta pomeridiana dello stesso giorno e assegnato alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) in sede referente il 1 giugno 2010, con pareri delle commissioni 3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali.



## **SINTESI DEL CONTENUTO**



L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare - entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'**articolo 2** delega il Governo ad adottare - entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia.

L'**articolo 3** prevede che gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici debbano utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati.

L'**articolo 4** prevede che la bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto del materiale medesimo.

L'**articolo 5** reca disposizioni volte ad agevolare l'identificazione degli addetti nei cantieri, integrando il contenuto delle tessere di riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'**articolo 6** prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi introdotti dal precedente art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'**articolo 7** novella alcune disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Le novelle in particolare ampliano la platea dei soggetti sottoposti alle verifiche e tenuti all'obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio e intervengono in senso estensivo sull'ambito e sulle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e abbiano la finalità dell'accertamento di illeciti valutari e societarie comunque in materia economica e finanziaria.

L'**articolo 8** interviene in materia di "operazioni sottocopertura", con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate.

L'**articolo 9** inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di "Turbata libertà degli incanti", attraverso una novella all'art. 353, primo comma, c.p..

L'**articolo 10** introduce il reato di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", che ricorre nella condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A..

L'**articolo 11, comma 1**, novellando l'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p, integra con il reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" la lista dei procedimenti per reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di P.M. sono attribuite all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Il **comma 2** prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o alle misure di protezione.

L'**articolo 12** demanda a specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

L'**articolo 13** prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.

L'**articolo 14** modifica il decreto-legge 8/1991, in materia di collaboratori e di testimoni di giustizia. Il **comma 1** interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti con cui la Commissione centrale modifica o revoca le misure di protezione dei collaboratori di giustizia. La novella limita la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato al periodo di pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensiva (attualmente l'efficacia del provvedimento rimane sospesa per tutta la durata del giudizio di impugnazione). Il **comma 2** interviene in materia di elargizioni a titolo di mancato guadagno a favore dei testimoni di giustizia, prevedendo l'estensione dell'applicazione dell'art. 13 della legge 44/1999 (che reca modalità e termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'elargizione a favore delle vittime di richieste estorsive) e la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.

L'**articolo 15** interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

L'**articolo 16** reca la clausola di invarianza finanziaria.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie

intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa

avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le

disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non

inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;  
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;  
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di

prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le

disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare il codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione.

La necessità dell'intervento deriva sia dalla copiosità della legislazione stessa - che investe una pluralità di ambiti, sostanziale, processuale, penitenziario e amministrativo - sia dalla sua eccessiva frammentazione e stratificazione nel corso degli anni. Una situazione che, soprattutto per specifici profili della normativa antimafia (in particolare per le misure di prevenzione), rende difficile all'interprete una ricostruzione esaustiva della disciplina vigente nonché problematica una sua effettiva ed efficace applicazione. La relazione illustrativa riconosce quindi come *“non più differibile un intervento volto a fornire una sistemazione organica all'intera materia, eliminando lacune e contraddizioni”*.

Più volte in passato è, del resto, emersa l'opportunità dell'emanazione di testi unici, che chiariscano, settore per settore, qual è la legislazione effettivamente in vigore. Già nel 2002, l'allora Procuratore nazionale antimafia Vigna auspicava, davanti alla Commissione Antimafia, con riferimento alla materia del sequestro e della confisca, *“un lavoro certosino di unificazione di tutta questa materia ... e prevedere proprio lo statuto dell'aggressione ai patrimoni della criminalità organizzata”*.

Si ricorda l'impegno in tale direzione della Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca (XIII legislatura), volto all'individuazione dei contenuti di un possibile testo unico antimafia. L'attività della Commissione, costituita presso il

Ministero della giustizia, si è dispiegato con maggiore efficacia proprio nel settore delle misure di prevenzione, proponendo modifiche al regime vigente volte anche a colmare una grava lacuna del sistema, ovvero la possibile tutela dei terzi di buona fede che vantino diritti sui beni oggetto del sequestro e confisca. Nella scorsa legislatura era stato presentato un disegno di legge del Governo (A.C. 3242) per l'adozione di un testo unico delle misure di prevenzione; che teneva conto del contributo fornito da numerosi progetti di legge parlamentari, del lavoro operato dalla Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata, istituita presso il Ministero della giustizia e presieduta dal professor Fiandaca, nonché della relazione del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Il quadro normativo relativo alle misure di prevenzione parte dalla fondamentale legge 27 dicembre 1956, n. 1423<sup>1</sup>, ampiamente modificata negli anni successivi, che ha previsto l'introduzione di misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno). Ad essa si è poi affiancata la legge 31 maggio 1965, n. 575 ("*Disposizioni contro la mafia*") che ha esteso le citate misure preventive di natura personale agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Successivamente, la legge 13 settembre 1982, n. 646<sup>2</sup> (c.d. Rognoni-La Torre) ha fatto lo stesso per gli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili. Il nucleo fondamentale della legge Rognoni-La Torre è tuttavia costituito dall'arricchimento del quadro delle misure di prevenzione, con l'introduzione di misure di natura patrimoniale, il sequestro e la confisca, volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale dei beni di illecita provenienza. Le ulteriori leggi 3 agosto 1988, n. 327<sup>3</sup>, 19 marzo 1990, n. 55<sup>4</sup> e 7 marzo 1996, n. 109<sup>5</sup>, hanno introdotto rilevanti modifiche alla normativa concernente le misure di prevenzione, con l'obiettivo di eliminare gli inconvenienti più vistosi della precedente disciplina. In particolare, la legge 109/1996 ha, in particolare, introdotto nella legge 575/1965 una serie di disposizioni che hanno profondamente riformato la disciplina della gestione e destinazione dei beni oggetto di sequestro e confisca. Attualmente, la legge 575/1965 costituisce, quindi, una vera e propria legge-quadro in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

Più recentemente, significative modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione sono state introdotte dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92<sup>6</sup> e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>7</sup> (facenti parte del c.d. pacchetto sicurezza). In particolare, il decreto-legge 92/2008 ha rimosso il nesso di pregiudizialità che esisteva tra misure di prevenzione

---

<sup>1</sup> "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*".

<sup>2</sup> "*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*".

<sup>3</sup> "*Norme in materia di misure di prevenzione personali*".

<sup>4</sup> "*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*".

<sup>5</sup> "*Disposizioni in materia di usura*".

<sup>6</sup> "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>7</sup> "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*".

personali e patrimoniali, prevedendo la completa autonomia delle misure patrimoniali da quelle personali (ossia la possibilità che esse possano essere richieste e applicate disgiuntamente). La legge 94/2009, oltre ad introdurre diverse modifiche alla legge 575/1965, ha previsto l'adozione delle misure patrimoniali indipendentemente dall'accertata "pericolosità sociale" del soggetto (proposto per la loro applicazione) al momento della richiesta della misura di prevenzione.

Ulteriori novità di particolare importanza nella complessa procedura di gestione e destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di prevenzione sono contenute nel decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4<sup>8</sup>, istitutivo dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. Il decreto-legge, sostanzialmente modificato nel corso dell'esame parlamentare, attribuisce la gestione dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario e all'Agenzia il compito di coadiuvare quest'ultimo sotto la direzione del giudice delegato. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è invece conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori.

Nell'attuale legislatura, la Commissione giustizia del Senato ha iniziato l'esame dell'A.S. 582 (Li Gotti ed altri), che reca misure di contrasto alla criminalità organizzata e delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione, cui è abbinato l'A.S. 1496 (Casson ed altri). Al termine della seduta del 3 febbraio 2010, l'esame delle due proposte di legge è stato rinviato, nell'attesa della presentazione da parte del gruppo dell'UDC, SVP e Autonomie di un provvedimento su analoga materia.

Ai sensi del **comma 1**, il termine per l'esercizio della delega è di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati - considerato che sia l'articolo in esame che il successivo art. 2 (che conferisce una delega in materia di documentazione antimafia) prevedono un termine annuale - ha suggerito di verificare *"l'esigenza di differenziare il termine di scadenza delle due deleghe, al fine di consentire che (secondo le intenzioni proclamate nella relazione illustrativa) anche i contenuti del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 possano confluire nel codice redatto in attuazione della delega dell'articolo 1, salvo che non si ritenga che la confluenza debba essere realizzata solo successivamente, mediante lo strumento dei decreti legislativi correttivi e integrativi; al riguardo, tale circostanza andrebbe comunque esplicitata e valutata sotto il profilo della sua coerenza rispetto alle caratteristiche di onnicomprensività che dovrebbe avere l'emanando codice"*.

La procedura delineata prevede la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti e, in mancanza di espressione del parere, la possibilità di adottare comunque il decreto (**comma 4**).

---

<sup>8</sup> "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.

**La Camera dei deputati ha ampliato il tempo a disposizione delle Commissioni parlamentari** dagli originari 30 a 60 giorni. Essa ha inoltre previsto che lo schema debba essere trasmesso anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che debba essere corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento all'oggetto della delega, in base al **comma 2**, il codice è diretto:

- a realizzare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;
- ad armonizzare la normativa suddetta;
- a coordinare la normativa suddetta con le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e con la normativa in materia di misure di prevenzione;
- ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

La relazione illustrativa spiega che *“l'articolo 1 intende riordinare e innovare la normativa antimafia, ivi compresa quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale, nonché quella relativa alle misure di prevenzione”*.

I principi e criteri direttivi recati dal **comma 3** sono riferiti esclusivamente alla complessa disciplina delle misure di prevenzione.

*Come rilevato anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa, in ordine al carattere non meramente compilativo del codice, occorrerebbe precisare i principi e criteri direttivi della delega anche relativamente al profilo della ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa antimafia.*

Vengono di seguito esposti i principi e i criteri direttivi di cui al comma 3.

#### **Lettera a): il procedimento applicativo delle misure di prevenzione**

Con riferimento al procedimento applicativo delle misure di prevenzione, si dovranno prevedere:

- 1) la riaffermazione del principio dell'autonomia dell'azione di prevenzione rispetto a quella penale (le misure possono essere applicate indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale);

2) **a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, l'adeguamento della disciplina di cui all'art. 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646<sup>9</sup>.

Tale disposizione prevede che quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. o del delitto di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685<sup>10</sup> (articolo abrogato dall'art. 136 del Testo unico sugli stupefacenti 309/1990), il PM ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 575/1965. Essa va adeguata alle modifiche legislative intervenute successivamente, con particolare riferimento ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione e alle autorità competenti a dare impulso al procedimento di applicazione;

3) **a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, che le misure di prevenzione possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) **a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, aventi causa;

I criteri di cui ai numeri 3) e 4) coincidono con il testo attualmente in vigore del comma 6-*bis* dell'art. 2-*bis* della legge 575/1965 (introdotto dal decreto-legge 92/2008 e modificato dalla legge 94/2009).

*Si segnala che il criterio di cui al numero 3) parla di misure di prevenzione "richieste e approvate" disgiuntamente invece che - come è previsto attualmente e come sembrerebbe più corretto - "richieste e applicate".*

5) **a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che

---

<sup>9</sup> "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".

<sup>10</sup> "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni di singoli beni;

6) il diritto del soggetto proposto alla misura di prevenzione di essere audito in pubblica udienza.

Sul punto si ricorda che la Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 della legge 1423/1956 e dell'art. 2-ter della legge 575/1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza "*degli interessati*" (e, dunque, non del solo soggetto proposto, come previsto dal criterio direttivo in esame), il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte precisa che resta fermo il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell'art. 472 c.p.p., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. Nell'argomentare l'illegittimità parziale delle disposizioni sopra indicate, la Corte richiama anche le recenti condanne dell'Italia (da ultimo sentenze Bocellari e Rizza c. Italia, Leone c. Italia, Buongiorno e altri c. Italia) da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6, par. 1 (Diritto ad un equo processo);

7) **a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza;

8) in relazione alla richiesta della misura della confisca:

i) casi e modalità di sgombero degli immobili sequestrati (tale previsione mira ad evitare i gravi inconvenienti applicativi che hanno comportato che, soprattutto in determinate aree geografiche, alla confisca non faccia seguito il reale spossessamento del bene nei confronti del sottoposto);

ii) termini certi per la perdita di efficacia del sequestro nel caso in cui non venga disposta la confisca o questa venga impugnata. In particolare, si prevede che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

iii) la possibile proroga massima annuale di detti termini in presenza di cospicui patrimoni o indagini complesse. **La Camera dei deputati ha eliminato la previsione della proroga** quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati.

Attualmente, l'unico termine di efficacia del sequestro di prevenzione è recato dall'art. 2-ter, comma 3, della legge 575/1965, ai sensi del quale nel caso di indagini complesse il provvedimento di confisca può essere emanato entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro. Tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale.

9) la trasmissione al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza delle risultanze delle indagini patrimoniali.

### **Lettera b): la misura di prevenzione della confisca**

Con riferimento alla misura di prevenzione della confisca si dovranno prevedere:

1) la possibilità di disporre sempre la confisca, anche se i beni siano stati intestati o trasferiti fittiziamente a terze persone.

L'art. 2-ter, comma 13, della legge 575/1965, come modificato dal decreto-legge 92/2008, prevede attualmente che, ove il tribunale accerti il carattere fittizio del trasferimento o dell'intestazione a terzi dei beni confiscati, dichiara con il provvedimento con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di disposizione. Sono considerati fittizi, fino a prova contraria, i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, all'ascendente, al discendente, al coniuge o convivente, ai parenti entro il sesto grado e agli affini entro il quarto grado effettuati nel biennio precedente alla proposta della misura di prevenzione; analoga presunzione concerne i trasferimenti e le intestazioni effettuati negli stessi termini a titolo gratuito o fiduciario (comma 14).

2) l'eseguibilità della misura anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero (**la Camera dei deputati ha ampliato l'ambito di applicazione della disposizione in esame**, che originariamente riguardava solo il territorio dell'Unione europea, e ha eliminato il riferimento al fatto che la misura debba essere eseguita nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove si trovano i beni).

In proposito, si ricorda che l'art. 50 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) ha delegato il Governo ad attuare entro un anno la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, dettando anche specifici principi e criteri direttivi. L'eseguibilità in altro Stato dell'Unione è prevista sia per le confische disposte nell'ambito di un procedimento penale che per le confische di prevenzione. La disciplina di attuazione dovrà prevedere, tra l'altro, che il reciproco riconoscimento avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta e che l'autorità giudiziaria italiana che ha disposto la confisca di cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità

giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione della confisca. Il relativo decreto legislativo non è stato ancora adottato.

### **Lettera c): la revocazione della confisca di prevenzione definitiva**

La lettera c) dispone l'introduzione della disciplina della revocazione della confisca di prevenzione definitiva e prevede:

1) le seguenti ipotesi di richiesta di revocazione: i) scoperta di nuove, decisive prove dopo la chiusura del procedimento di prevenzione; ii) accertamento, in una sopravvenuta sentenza penale irrevocabile, di fatti che escludano l'esistenza dei presupposti della confisca; iii) la scoperta che la misura è stata basata su atti riconosciuti come falsi, su falsità nel giudizio o su un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la possibile proponibilità della domanda di revocazione nel termine massimo di 6 mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti nuovi alla base della richiesta di revoca;

4) in caso di revocazione, il testo originario del provvedimento in esame prevedeva che i beni confiscati dovessero essere restituiti solo "per equivalente", fatte salve specifiche eccezioni relative a particolari beni, aree ed immobili di interesse culturale. **La Camera dei deputati ha modificato questo principio, prevedendo invece che la restituzione per equivalente potrà avvenire solo quando i beni sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico.**

La disciplina della revocazione colma un vuoto della normativa, che attualmente non prevede esplicitamente la possibilità di chiedere la revocazione della confisca di prevenzione.

Sul punto, la Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 8 gennaio 2007, n. 57, ha ritenuto anche la confisca definitiva revocabile *ex tunc* al pari delle misure di prevenzione personale. Per queste ultime l'art. 7 della legge 1423/1956 prevede tale rimedio non solo con efficacia *ex nunc*, per l'essere venuti meno i presupposti di applicazione della misura di prevenzione, ma anche per far valere difetti genetici del provvedimento applicativo.

Rispetto all'obiezione secondo la quale l'intangibilità della misura troverebbe la sua ragione di essere nel fatto che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto, con conseguente esaurimento ed irreversibilità della situazione giuridica considerata, la Corte osserva che

l'irreversibilità dell'ablazione non impedisce di accertare l'originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto all'emanazione del provvedimento; una volta riconosciuta l'invalidità del titolo, la ritenuta irreversibilità dell'ablazione non esclude la possibilità di una restituzione, per determinazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, e, quanto meno, provoca l'insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoniale, priva di giustificazione sin dal momento in cui si è verificata.

#### **Lettera d): rappresentanza in giudizio dell'amministratore giudiziario**

La lettera d) prevede che nelle controversie relative alla procedura di prevenzione l'Avvocatura dello Stato possa rappresentare ed assistere l'amministratore giudiziario.

L'art. 2-*sexies*, comma 1, della legge 575/1965 (come novellato dal decreto-legge 4/2010) ha attribuito la gestione dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario e all'Agenzia il compito di coadiuvare quest'ultimo sotto la direzione del giudice delegato. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'art. 8 del medesimo decreto-legge stabilisce che l'Agenzia si avvale della rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

#### **Lettera e): rapporto tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale**

La lettera e) prevede che si disciplini il rapporto tra il sequestro penale e quello di prevenzione antimafia.

**La Camera dei deputati ha modificato l'alinea della lettera e) per includervi l'espresso riferimento anche alla confisca di prevenzione, che mancava nel testo originario.**

In base all'art. 2-*ter*, comma 9, della legge 575/1965 il sequestro e la confisca possono attualmente essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

L'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, nella prassi applicativa, ha determinato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste specifiche forme di gestione ed amministrazione.

Dai criteri che seguono, sembrerebbe evincersi una sostanziale prevalenza del sequestro di prevenzione (non senza qualche ambiguità ai nn. 3 e 4), con

conseguente affidamento dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

Nello specifico, si prevede che:

1) come nella normativa attuale, sequestro e confisca di prevenzione possano disporsi anche su beni già oggetto di sequestro penale;

2) in caso di doppio sequestro, penale e di prevenzione, la custodia e gestione dei beni oggetto di sequestro penale sia affidata all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione che applicherà le disposizioni del nuovo testo unico antimafia e dovrà trasmettere anche al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

3) per la vendita, l'assegnazione e destinazione dei beni venga applicata la disciplina della confisca (di prevenzione o in sede penale) divenuta definitiva per prima;

4) si applichi la disciplina del nuovo testo antimafia nel caso la confisca di prevenzione dei beni diviene definitiva prima della sentenza irrevocabile di condanna in sede penale che dispone la confisca.

#### **Lettera f): i rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione**

Tale disciplina riguarda le azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione nonché i rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro.

I principi enunciati prevedono una disciplina differenziata della posizione di coloro che vantano diritti di proprietà, diritti reali o personali di godimento, rispetto ai creditori. Per i primi infatti si prevede una chiamata immediatamente successiva all'esecuzione del sequestro, affinché, in contraddittorio, possano far valere eventuali diritti sui beni sequestrati. Per i diritti reali e personali di godimento risultati "effettivi", si prevede che essi possano permanere in vita sino alla confisca definitiva. Dopo tale data, essi si estinguono, e il terzo titolare in buona fede avrà diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, in modo non dissimile a quanto avviene in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Per i creditori di buona fede, invece, si delinea una procedura diversa. Onde evitare attività, spesso lunghe e complesse, si prevede che i crediti sui beni sequestrati possano essere insinuati solo a confisca definitiva. Si prevede in tal caso una procedura, sostanzialmente ricalcata su quella fallimentare, di verifica dei crediti sulla base di rigorosi criteri, nonché la predisposizione di un successivo piano di riparto, con due limiti:

a) per i creditori chirografari, l'onere della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto;

b) per tutti i creditori, il limite della garanzia patrimoniale (70% del valore del bene quale risultante dalle relazioni di stima).

Il tema della tutela dei terzi di buona fede è attualmente uno dei profili più carenti della disciplina vigente; esso è stato già oggetto di specifica attenzione durante i lavori della Commissione Fiandaca, operante nella XIII legislatura. Da anni, infatti, ci si pone il problema di conciliare la tutela dei diritti dei terzi con la prevenzione dei rischi derivanti da preconstituzioni di posizioni creditorie di comodo che consentano di aggirare gli esiti dell'azione di prevenzione; nella medesima ottica di snellimento delle procedure di destinazione, è apparso necessario valutare che l'esame delle situazioni collegate a diritti di terzi avvenga nel corso del procedimento che si chiude con l'irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale, con l'obiettivo di consegnare alla procedura di gestione beni liberi da vincoli di sorta e, dunque, celermente destinabili.

Come già rilevato la scorsa legislatura nella Relazione della Commissione antimafia sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata (DOC XXIII, n. 3) *“la mancanza di chiarezza della legge, però, pone di fronte all’interrogativo sul limite oltre il quale l’intento di sottrarre il bene al circuito economico criminale non possa compromettere i diritti del terzo; tale interrogativo assume specifico rilievo in alcune particolari situazioni quale, ad esempio, il caso in cui il terzo creditore vanta un’ipoteca sul bene confiscato e la trascrizione della garanzia sia stata trascritta antecedentemente a quella del provvedimento di sequestro. Come è risultato nella prassi, tale genere di situazioni non solo non è infrequente, ma genera ritardi notevoli nella procedura di destinazione all’esito della confisca e, di fatto, concorre ad attenuare notevolmente l’efficacia della disciplina e gli effetti di restituzione dei beni illecitamente costituiti alla collettività. Occorre, inoltre, considerare la possibilità che il soggetto indiziato di mafia preconstituisca dei creditori di comodo, muniti di titoli con data certa anteriore al sequestro, attraverso i quali procedere all’esecuzione forzata sui beni oggetto di confisca, e così riversare nel circuito criminale i proventi della vendita dei suddetti beni. L’esistenza di un forte interesse pubblico al mantenimento ed all’integrità dei beni oggetto del procedimento di prevenzione per destinarli a fini di utilità pubblica, richiede una nuova valutazione dei profili di certezza giuridica che ordinariamente impongono che, in situazioni simili, prevalga il criterio della priorità dell’iscrizione. D’altro canto, è necessario individuare con precisione i limiti entro i quali i diritti dei terzi creditori possano essere sacrificati travolgendo i criteri ordinari”*.

Nello specifico, si deve prevedere:

- una disciplina delle azioni esecutive avviate da terzi su beni oggetto della procedura basata sul principio generale per cui le azioni non possono essere avviate o proseguite ove sia già iniziato il sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

- una disciplina dei rapporti pendenti al momento dell’esecuzione del contratto che preveda la sospensione della medesima esecuzione fino a quando, **entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre 90 giorni (limite introdotto dalla Camera dei deputati)**, l’amministratore giudiziario non

dichiarati di subentrare in luogo del proposto alla misura di prevenzione ovvero di risolvere il contratto;

- una tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni sequestrati e confiscati che preveda: i) la possibilità, per i terzi titolari di diritto di proprietà e di godimento (reali e personali) sul bene, di intervenire nel procedimento entro 30 giorni dall'esecuzione del sequestro fornendo le proprie deduzioni; ii) che alla confisca dei beni consegua, salvo eccezioni, l'estinzione di tali diritti ed il diritto del terzo a ricevere un equo indennizzo; iii) l'introduzione di un termine di decadenza per i titolari di diritti di credito (di data anteriore al sequestro) che intendano insinuare il proprio credito nella procedura; iv) il principio, salvo eccezioni, dell'escussione preventiva del patrimonio residuo della persona sottoposta alla misura (salvo che sussistano cause legittime di prelazione su beni confiscati) nonché quello del limite della garanzia patrimoniale (70% valore dei beni sequestrati), a netto delle spese di procedura; v) che il credito non sia simulato o in qualche modo strumentale all'attività illecita; vi) un procedimento di verifica in contraddittorio dei crediti regolarmente insinuati e la stesura di un piano dei pagamenti da parte dell'amministratore giudiziario; vii) la possibile revoca dell'ammissione al credito ove determinata, da dolo, errore, falsità o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi.

### **Lettera g): rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali**

La lettera g) stabilisce che la disciplina dei rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali a fini di garanzia dei creditori preveda:

- la sottrazione all'attivo fallimentare dei beni oggetto del procedimento di prevenzione e la loro gestione e destinazione secondo la disciplina del testo unico antimafia;

- il ritorno di detti beni alla massa fallimentare in caso di revoca del sequestro o della confisca prima della chiusura del fallimento; la possibile riapertura di quest'ultimo se la revoca avviene a fallimento già chiuso;

- l'esecuzione del sequestro e della confisca intervenuti dopo la vendita dei beni, limitatamente a quanto eventualmente residui dalla liquidazione;

- la possibilità, per i creditori insoddisfatti dalla massa fallimentare, di rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione (**la Camera dei deputati ha eliminato il tetto del 70% originariamente previsto**);

- la verifica da parte del giudice del fallimento dei crediti sui beni oggetto di sequestro e confisca, in base alla disciplina del testo unico antimafia;

- l'applicazione "anche" delle disposizioni del testo unico quando la verifica dei crediti concerne l'intero compendio aziendale dell'impresa fallita ovvero, nelle società di persone, l'intero patrimonio dei soci falliti illimitatamente responsabili;

- la possibile proposizione della revocatoria fallimentare da parte dell'amministratore giudiziario per i crediti relativi a beni oggetto di misure di prevenzione;
- la possibile richiesta del PM al tribunale, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, di dichiarare il fallimento dell'imprenditore individuale o dell'impresa insolvente sui cui beni sia stato disposto un procedimento di prevenzione patrimoniale.

Anche il profilo del rapporto tra procedimento di prevenzione e procedura fallimentare è uno dei più problematici della materia. La nuova disciplina, anche a motivo della priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto a quello privatistico della *par condicio creditorum*, afferma la prevalenza del procedimento di prevenzione su quello fallimentare. La normativa dovrà, quindi, prevedere che i beni oggetto di confisca di prevenzione siano sempre sottratti alla procedura fallimentare, e quindi gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; si dispone tuttavia che i creditori insoddisfatti dalla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul valore dei beni confiscati decurtati di una percentuale del 30% e delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione (la decurtazione percentuale forfetaria tiene conto del fatto che in sede di vendita fallimentare il bene viene sempre venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato).

In particolare, si prevede che:

- se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva;
- se sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
- se il sequestro o la confisca sono disposti dopo la vendita dei beni del fallimento, si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

### **Lettera h): la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati**

Nella disciplina del regime fiscale dei beni sequestrati si dovrà prevedere:

- una tassazione riferita alle categorie di reddito previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986);
- una tassazione in via provvisoria quando non sia ancora individuato il soggetto passivo a seguito di confisca o revoca del sequestro;
- l'imposizione dell'aliquota IRPEF, da parte del sostituto d'imposta, sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati;
- la salvezza delle norme sulla tutela dei beni culturali di cui al capo III del titolo I, parte seconda, del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 42/2004).

Attualmente non è prevista una specifica disciplina fiscale dei beni sequestrati, prima della confisca definitiva. Va ricordato che l'art. 14 della legge 537/1993 ("*Interventi correttivi di finanza pubblica*") prevede che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6,

comma 1, del Testo unico imposta sui redditi (redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi) devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale”. In base alla norma citata, i redditi prodotti da beni sequestrati o confiscati non dovrebbero essere oggetto di tassazione; già nella relazione del novembre 2008 del Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati si ricordava una diversa interpretazione del Ministero delle finanze; infatti, la Circolare Min. finanze n. 156 del 7 agosto 2000 ha ritenuto che “l'amministratore giudiziario cura, di fatto, un patrimonio separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente, disciplinata dall'art. 131 T.U.I.R. e dall'art. 19 D.P.R. 42/1988 che non disciplina l'ipotesi in cui la procedura superi il periodo di imposta ovvero il caso di revoca del sequestro, quando sia l'amministratore giudiziario sia il proposto hanno presentato separate dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta, limitandosi a prevedere che l'Amministrazione finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva ed alla iscrizione a ruolo delle eventuali maggiori imposte dovute. L'Agenzia delle Entrate, con nota n. 195 del 13 ottobre 2003 ha ribadito che l'amministratore giudiziario, durante la fase giurisdizionale, opera quale rappresentante in incertam personam e cura la gestione delle somme versate alla custodia, con applicazione delle norme sull'eredità giacente sopraindicate. Ma è dubbio che una circ. ministeriale che non ha valore vincolante possa derogare al disposto dell'art. 6 del T.U.I.R., come modificato dalla L. 537/1993: anche tale aspetto dovrebbe essere oggetto di apposita e chiara disposizione di legge”.

### **Lettera i): la disciplina transitoria**

Ai sensi della lettera i), si dovrà prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione già proposti o per i quali sia già stata applicata una misura alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

### **Lettera l): abrogazioni**

Infine, la **lettera l)** prevede l'abrogazione espressa di tutta la normativa incompatibile con quella introdotta dal testo unico antimafia.

\* \* \*

Il **comma 5** reca la delega per l'emanazione dei decreti correttivi, da esercitare nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e nel rispetto delle medesime procedure, principi e criteri direttivi.

## Articolo 2

*(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n.575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n.575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8

agosto 1994, n.490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato,

comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m).

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto.

Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

L'**articolo 2** reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina della documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>11</sup> e all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490<sup>12</sup>.

Le disposizioni in materia contenute nell'art. 10-*sexies* della legge 575/1965 sono state abrogate dall'art. 3 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante "*Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575*".

In attuazione della delega è stato adottato il suddetto decreto legislativo 490/1994<sup>13</sup>. In particolare, l'art. 4 di tale decreto legislativo disciplina le informazioni che il prefetto trasmette alle amministrazioni su richiesta di queste ultime, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni, il cui valore sia superiore alle soglie indicate.

Successivamente è intervenuto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante il "*Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*", adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 59/1997 e dell'art. 17, comma 94, della legge 127/1997, che ha proceduto all'abrogazione quasi integrale del decreto legislativo 490/1994, con l'eccezione di alcune disposizioni, tra le quali il richiamato art. 4.

Tale D.P.R., che ha semplificato le procedure in materia, contiene la disciplina-quadro sulle documentazioni antimafia.

Ai sensi del **comma 1**, il termine per l'esercizio della delega è di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La procedura delineata prevede la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle Commissioni

<sup>11</sup> "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*".

<sup>12</sup> "*Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata*".

<sup>13</sup> Il decreto legislativo 490/1994 è stato da ultimo modificato dalla legge 94/2009, che ha previsto che il prefetto, per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, demandando ad un regolamento la definizione delle modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso tali cantieri. Il relativo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e sottoposto all'esame del Parlamento (A.G. 217).

competenti (**la Camera dei deputati ha ampliato il termine per l'espressione del parere** da 30 a 45 giorni) e, in mancanza di espressione del parere, la possibilità di adottare comunque il decreto (**comma 3**).

Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha osservato che dovrebbe *"verificarsi la possibilità di autorizzare l'esecutivo ad utilizzare anche strumenti normativi di rango secondario a carattere delegificatorio, atteso che la disciplina quadro della materia è adesso contenuta nel regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998), che ha proceduto all'abrogazione quasi integrale del citato decreto legislativo n. 490 del 1994; al riguardo, si segnala, peraltro, che la Commissione Affari costituzionali della Camera in un parere recentemente espresso, ha ritenuto che, in assenza di una esplicita previsione della norma di delega, una fattispecie di delegificazione autorizzata esclusivamente da norma delegata sia da «valutare alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto» e ne ha dunque suggerito l'espunzione dal testo (parere reso il 12 maggio sull'Atto n. 196, «schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio»)"*.

I principi e criteri direttivi (comma 1) sono i seguenti.

#### **Lettera a): aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia**

In tale contesto, si potrà procedere anche alla revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le pubbliche amministrazioni non sono autorizzate alla stipula di contratti, subcontratti, né al rilascio di concessioni ed erogazioni senza avere acquisito informazioni dal prefetto che certifichi l'inesistenza di cause ostative (ovvero l'insussistenza di cause di decadenza o divieto ai sensi dell'art. 10 della legge 575/1965 ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 490/1994).

**La Camera dei deputati ha modificato la lettera in questione**, al fine di prevedere che l'aggiornamento e la semplificazione debba avvenire anche sulla base di quanto stabilito dalla successiva lettera f) (che prevede l'individuazione di casi in cui è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione, indipendentemente dal valore del contratto).

Attualmente, esistono tre tipi di documentazione antimafia:

- le comunicazioni della prefettura;
- le certificazioni delle Camere di commercio;
- le informazioni del prefetto.

L'art. 1, comma 2, del D.P.R. 252/1998 elenca i casi in cui la documentazione non è richiesta.

La "**comunicazione**" antimafia (artt. 3 e 4 del D.P.R. 252/1998) è richiesta alla Prefettura dagli enti pubblici per la stipulazione di contratti per lavori pubblici, forniture di beni e servizi, erogazione di contributi e finanziamenti, iscrizioni ad albi di fornitori, licenze. La comunicazione è rilasciata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per via telematica, salva la forma scritta nel caso di mancata attivazione dei collegamenti telematici o se il certificato rilasciato dalla camera di commercio (su cui *infra*) non contiene la dicitura antimafia. Ai sensi dell'art. 5, la comunicazione può essere sostituita da un'autocertificazione autenticata nei casi di contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti; provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti; attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla P.A. competente; attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 300/1992.

Alla suddetta comunicazione è equiparata la "**certificazione**" antimafia da parte delle Camere di commercio (art. 6 D.P.R. 252/1998). Alle imprese regolarmente iscritte, infatti, le C.C.I.A.A. rilasciano il certificato d'iscrizione integrato con la speciale dicitura "antimafia" (ovvero la scritta: "*nulla osta ai sensi ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575...*"). Quando il certificato della camera di commercio non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non ha l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (ad esempio, associazioni, persone fisiche, ecc.), l'amministrazione pubblica deve richiedere, ad integrazione, la comunicazione antimafia alla prefettura.

Le **informazioni** richieste al prefetto costituiscono invece una documentazione antimafia "rafforzata" (in ragione dell'entità di contratti, subcontratti, concessioni o erogazioni) in relazione a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. In base all'art. 10 D.P.R. 252/1998, le informazioni sono richieste con riferimento ai contratti, alle concessioni e alle erogazioni:

- il cui valore sia pari o superiore alle soglie comunitarie (fissate, in base al regolamento (CE) n. 1177/2009, in 4.845.000 euro, in caso di lavori pubblici, e, in caso di forniture e servizi, a seconda dei casi, 125.000 euro e 193.000 euro);

- in ulteriori specifiche ipotesi dettate dall'art. 10 del regolamento del 1998 (valore superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; valore superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche).

Le disposizioni contenute nell'art. 10 del regolamento del 1998 sono parzialmente derogatorie rispetto all'art. 4 del decreto legislativo 490/1994, anch'esso attualmente in vigore, in particolare con riferimento al valore dei contratti cui si riferisce tale tipo di documentazione (si fa riferimento ad un valore superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche).

Mentre la documentazione di cui al D.P.R. 252/1998 riguarda la fase prodromica alla stipula del contratto, l'A.G. 217 disciplina le informazioni che il prefetto rilascia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori (e dunque già in fase di attuazione delle opere). Tale schema di regolamento è

stato predisposto sulla base dell'art. 5-bis del decreto legislativo 490/1994, inserito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>14</sup>.

### **Lettera b): l'aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi**

Si tratta degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento delle cause di decadenza o del tentativo d'infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto o l'adozione dei provvedimenti autorizzatori; tale criterio sembrerebbe finalizzato ad un'ulteriore estensione degli effetti interdittivi derivanti dalle cause di decadenza e ad una loro applicazione anche al caso dell'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa.

L'art. 10 della legge 575/1965 prevede, quale effetto dell'applicazione definitiva della misura di prevenzione, l'impossibilità di ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori; concessioni di acque pubbliche, di beni demaniali per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione; concessioni di servizi pubblici; contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni citate, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. Analoghi divieti e sospensioni possono essere disposti dal tribunale, nei casi di particolare gravità, anche nel corso del procedimento di prevenzione.

Con riferimento all'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, l'art. 4 del decreto legislativo 490/1994 disciplina lo specifico caso di lavori di somma urgenza prevedendo che se la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; la medesima disposizione prevede, inoltre, che se le amministrazioni procedono senza le informazioni del prefetto in quanto non pervenute nei termini previsti, i contributi, i

---

<sup>14</sup> "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

**Lettere c), d) ed e): istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**

La lettera c) prevede l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; le finalità di tale strumento consistono nell'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e nel potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.

**La Camera dei deputati ha modificato la lettera in esame per prevedere:**

- che la banca dati sia unica per tutto il territorio nazionale;
- che le informative antimafia negative abbiano immediata efficacia su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione;
- che la banca dati possa essere integrata con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi;
- che il Procuratore nazionale antimafia possa accedere in ogni tempo alla banca dati.

La lettera d), **inserita dalla Camera dei deputati**, prevede l'individuazione dei dati da inserire nella banca dati della documentazione antimafia, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati ad accedervi, con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione.

La lettera e), **inserita dalla Camera dei deputati**, prevede che alla banca dati possa accedere la Direzione nazionale antimafia, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 371-bis c.p.p..

*Si valuti l'opportunità di coordinare la lettera in esame con la lettera c), nel punto in cui prevede l'accesso da parte del Procuratore nazionale antimafia.*

**Lettera f): individuazione delle tipologie di attività d'impresa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia**

La lettera f) prevede l'individuazione delle diverse tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria (indipendentemente dal valore-soglia del contratto o atto concessorio) la certificazione antimafia.

**La Camera dei deputati ha chiarito** che tale individuazione debba avvenire attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico.

#### **Lettere g), h) ed i): gli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose**

La **lettera g)** prevede l'obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia dal prefetto prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto o subcontratto o di rilasciare concessioni, erogazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi.

La **lettera h)**, **inserita dalla Camera dei deputati**, prevede la facoltà, per gli enti locali i cui organi siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante (vedi art. 13 del provvedimento in esame) per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

La **lettera i)**, **inserita dalla Camera dei deputati**, prevede che la medesima facoltà di cui alla lettera h) possa essere esercitata dagli organi eletti in seguito al suddetto scioglimento, per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi.

#### **Lettera l): validità dell'informazione antimafia**

La **lettera l)** prevede l'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa.

Attualmente, la documentazione antimafia conserva validità per sei mesi (art. 2, D.P.R. 252/1998).

*Si segnala che l'art. 2 del D.P.R. 252/1998 riguarda tutta la documentazione antimafia, mentre la lettera in esame utilizza la dicitura "informazione antimafia" che potrebbe suggerire un ambito di applicazione più circoscritto.*

#### **Lettere m) ed n): modificazioni dell'assetto societario e gestionale dell'impresa**

La **lettera m)** prevede l'obbligo per i rappresentanti legali dell'impresa di comunicare alla prefettura i citati mutamenti. La **lettera n)** prevede infine che tale obbligo sia presidiato da sanzioni.

\* \* \*

Il **comma 2, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che all'attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 4**, infine, reca la delega per l'emanazione dei decreti correttivi, da esercitare nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e nel rispetto delle medesime procedure, principi e criteri direttivi.



### **Articolo 3**

#### *(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione

della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai

lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

L'**articolo 3** obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse.

Finalità della norma è consentire la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni di tipo criminale.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari per la ricostruzione in Abruzzo.**

Si ricorda che l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39<sup>15</sup> (c.d. "decreto-legge Abruzzo") ha affidato al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (il "Casgo") il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/1998. Il successivo comma 5 ha tra l'altro demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze il compito di definire le modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici (e dai loro eventuali subappalti e subcontratti) aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Il D.P.C.M. in questione non è stato ancora adottato.

---

<sup>15</sup> *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Con il comunicato dell'8 luglio 2009 sono state definite le linee guida antimafia. Per quanto attiene alle disposizioni di carattere finanziario, il Casgo ha precisato che, per garantire il tracciamento finanziario, i soggetti imprenditoriali e gli operatori economici che partecipano agli interventi di ricostruzione provvedono all'accensione di conti correnti, postali o bancari dedicati, aperti presso gli intermediari abilitati indicati dalle norme "antiriciclaggio" (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>16</sup>).

Su detti conti devono essere appoggiati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere), da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione del contratto, sub-contratto o affidamento, e finalizzati alla realizzazione dell'intervento.

Devono altresì essere appoggiate sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, all'uopo elencate (tra cui stipendi, spese generali, immobilizzazioni, imposte e tasse etc.).

Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. Viene indicato come canale preferenziale l'utilizzazione del bonifico, bancario o postale, on-line. In tal caso, nella causale del bonifico andrà evidenziato il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento. Sono soggette a tracciabilità con le stesse modalità anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero, di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso. La mancata osservanza delle linee-guida comporta l'applicazione di una sanzione diversamente graduata a seconda della gravità della violazione. Le movimentazioni finanziarie effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 231/2007, comportando una grave inosservanza degli oneri di trasparenza finanziaria, sono sanzionate con la perdita del contratto, del subcontratto o dell'affidamento. Alla perdita del contratto è associata anche una penale corrispondente al 10% della transazione (fatto salvo il maggior danno). Nel caso di movimentazioni effettuate tramite intermediari abilitati *ex* decreto legislativo 231/2007 ma non transitate su conti correnti dedicati, si applica una penale pecuniaria di entità pari al 5% dell'importo della operazione.

Le linee guida consentono l'utilizzo di conti non dedicati esclusivamente per le piccole spese giornaliere legate al funzionamento del cantiere, ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 euro, fermo il divieto di utilizzazione del contante e fermo l'obbligo, per il soggetto o l'operatore economico coinvolto, di dovrà conservare traccia documentale delle operazioni.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari per la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015**

---

<sup>16</sup> "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

L'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135<sup>17</sup> ha introdotto disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015. I commi 4 e 5, dedicati ai controlli antimafia sui contratti pubblici e alla tracciabilità dei flussi finanziari, riproducono l'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge Abruzzo (v. *supra*). Il relativo D.P.C.M. di attuazione, come quello previsto dal decreto-legge Abruzzo, non è stato ancora emanato.

Il provvedimento in esame - mettendo a sistema quanto previsto per l'Abruzzo - rende dunque obbligatorio il c.d. conto dedicato per gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché, **a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati**, per i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici.

*Si valuti l'opportunità di chiarire il concetto di "concessionario di finanziamento pubblico".*

**La Camera ha altresì chiarito** che i conti dedicati possono essere accesi esclusivamente presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a. e non invece, come nella formulazione originaria (e come indicato nelle linee guida del Casgo), presso tutti i soggetti definiti "intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria" ai fini della normativa antiriciclaggio, dall'art. 11 del decreto legislativo 231/2001.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti interventi devono essere registrati sui conti dedicati dedicati e, salvo le eccezioni specificamente previste dal comma 3 (v. *infra*), devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Si segnala che l'art. 6 del provvedimento in esame prevede sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame.

Il **comma 2** include i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori (di beni e servizi) rientranti tra le spese generali, nonché all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tra quelli da eseguire obbligatoriamente tramite conto dedicato e per il totale dovuto, ancorché non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche.

---

<sup>17</sup> "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il **comma 3** prescrive un regime differenziato per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di fornitori e gestori di pubblici servizi, ovvero per quanto riguarda i pagamenti riguardanti tributi. In tale ipotesi, data la natura del destinatario del pagamento, le disposizioni applicate ai sensi del comma 1 sono parzialmente disattese.

Nei confronti dei summenzionati soggetti è infatti possibile effettuare pagamenti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando - **come chiarito dalla Camera dei deputati** - l'obbligo di documentazione della spesa.

Le medesime modalità valgono per i pagamenti di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa.

Ai sensi del **comma 4**, nel caso in cui le spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche siano pagate con somme provenienti da conti dedicati, è possibile reintegrarli in un momento successivo solo tramite bonifico bancario o postale.

Analogamente a quanto disposto dal Casgo in Abruzzo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si prevede che ciascun bonifico bancario o postale riporti, per quanto attiene a ciascuna transazione posta in essere, un Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ove il CUP non sia noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante (**comma 5**).

Ogni stazione appaltante (**comma 6**) deve richiedere il CUP all'apposita Struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli operatori economici interessati devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione. Nel medesimo termine sono inviate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti (**comma 7**).

È previsto l'obbligo, a pena di nullità assoluta, che la stazione appaltante inserisca, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria prevista con le disposizioni in commento (**comma 8**).

**La Camera dei deputati ha previsto che il contratto debba essere munito, altresì, di clausola risolutiva espressa**, che deve essere attivata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e Poste s.p.a.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo in esame deve procedere alla immediata risoluzione

del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura.

Infine, la stazione appaltante deve verificare (**comma 9**) che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a lavori, servizi e forniture pubbliche sia inserita - ancora una volta, a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dalle norme in esame.

#### **Articolo 4**

*(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali)*

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

**L'articolo 4, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati,** prevede che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.



## Articolo 5

### *(Identificazione degli addetti nei cantieri)*

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'**articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni volte ad agevolare l'identificazione degli addetti nei cantieri, integrando il contenuto delle tessere di riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>18</sup>.

In particolare, il **primo periodo** reca un'integrazione all'art. 18, che elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

La lettera u) del comma 1 prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i suddetti soggetti devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il provvedimento in esame specifica ulteriormente che la suddetta tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

*Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 81/2008.*

Il **secondo periodo** si riferisce invece all'art. 21 del suddetto decreto legislativo 81/2008, recante disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi.

L'art. 21 prevede che i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono, tra l'altro, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le

---

<sup>18</sup> "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Il provvedimento in esame stabilisce che, nel caso dei lavoratori autonomi, la suddetta tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

*Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella all'art. 21 del decreto legislativo 81/2008.*

## Articolo 6

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

L'**articolo 6** prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi introdotti dal precedente art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Disposizione	Condotta	Sanzione amministrativa pecuniaria
Comma 1	Transazioni relative a servizi, lavori e forniture pubblici e erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o Poste	Dal 5 al 20% del valore della transazione

<b>Disposizione</b>	<b>Condotta</b>	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria</b>
	italiane S.p.a.	
Comma 2	Transazioni relative a servizi, lavori e forniture su conto corrente non dedicato o con modalità diverse dal bonifico postale o bancario	Dal 2 al 10% del valore della transazione
Comma 2	Mancata indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale	Dal 2 al 10% del valore della transazione ( <b>importo modificato dalla Camera:</b> il testo originario prevedeva 500 euro per ciascun accredito)
Comma 3	Reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale	Dal 2 al 5% di ciascun accredito ( <b>importo modificato dalla Camera:</b> il testo originario prevedeva invece 500 euro per ciascun accredito)
Comma 4	Omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi	Da 500 a 3.000 euro ( <b>importo modificato dalla Camera:</b> il testo originario prevedeva 500 euro per ciascuna operazione e estendeva tale sanzione anche all'omessa indicazione del CUP, che ora è invece collocato nell'ambito del comma 2, v. <i>supra</i> )

**La Camera dei deputati ha altresì apportato due modifiche al comma 1 dell'articolo in esame.**

La prima è volta ad estendere la sanzione ivi prevista anche alla materia delle provvidenze pubbliche, in conformità alle modifiche apportate, sempre dalla Camera, al comma 1 dell'art. 3.

*Si valuti l'opportunità di uniformare la terminologia impiegata a tal proposito dalle due disposizioni, in quanto mentre l'art. 3 parla di finanziamenti pubblici l'art. 6 fa riferimento a provvidenze pubbliche.*

*In generale, si valuti l'opportunità di riformulare l'intero comma 1 dell'art. 6 per meglio accomodare il riferimento alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. L'inserimento di tale riferimento potrebbe infatti suggerire l'opportunità di chiarire inequivocabilmente quale sia l'eventuale*

*destinatario della sanzione in caso di effettuazione di erogazioni e concessioni di provvidenza pubbliche. Inoltre l'entità della sanzione è rimasta parametrata come una percentuale della transazione, senza fare alcun riferimento alle erogazioni e concessioni.*

La Camera ha inoltre espressamente fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa la cui obbligatorietà è ora prevista, sempre a seguito di un emendamento approvato dalla Camera, dall'art. 3, comma 8, del provvedimento in esame.

Il **comma 5** rinvia, nei limiti della compatibilità, al procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché di applicazione delle sanzioni delineato dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68<sup>19</sup>, dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>20</sup> e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78".

<sup>20</sup> "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

<sup>21</sup> "Modifiche al sistema penale".



## **Articolo 7**

*(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)*

1. Alla legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – *1.* A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio

fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di

polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

L'**articolo 7** novella alcune disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646<sup>22</sup> in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

La **lettera a)** novella l'art. 25 della suddetta legge 646/1982, il quale attualmente autorizza il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza a effettuare accertamenti fiscali nei confronti delle:

- (1) persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero
- (2) persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>23</sup>, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge.

<sup>22</sup> "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".

<sup>23</sup> "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera".

Il provvedimento in esame estende l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione in esame, adeguandolo all'estensione - realizzata dal pacchetto sicurezza - del novero dei possibili destinatari delle misure di prevenzione.

Si ricorda infatti che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92<sup>24</sup> e dall'art. 2, comma 4, della legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>25</sup>, l'art. 1 della legge 575/1965 prevede oggi che le misure di prevenzione disposte dalla medesima legge 575/1965 possano essere applicate – oltre che agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso – anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e dall'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori).

In particolare, il provvedimento in esame:

- (1) attraverso l'eliminazione dal comma 1 dell'art. 25 delle parole "*in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge*" (cfr. testo a fronte dell'articolo 7 nella sezione dedicata ai testi a fronte del presente *dossier*), estende gli accertamenti fiscali a tutti i soggetti nei cui confronti può essere oggi disposta la misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1 della legge 575/1965, come riformulato dal pacchetto sicurezza (ossia, come si è detto, - oltre che gli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata - anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 306/1992);
- (2) conseguentemente, prevede che i suddetti accertamenti fiscali possano essere compiuti anche nei confronti di chi, per i suddetti gravi reati, è addirittura stato condannato (sebbene con sentenza non definitiva).

Una modifica di segno analogo è apportata dalla **lettera b)** dell'articolo in esame all'art. 30 della legge 646/1982, al fine di ampliare la platea di soggetti tenuti all'obbligo (che, come nel testo vigente, opera solo nel caso di sentenza di condanna definitiva o di misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo) di comunicare per 10 anni nelle scadenze indicate le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti (complessivamente, come viene chiarito dalla disposizione in esame) elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro.

---

<sup>24</sup> "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>25</sup> "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*".

Tornando alla novella di cui alla **lettera a)**, essa amplia inoltre l'ambito e le finalità degli accertamenti, prevedendo che essi:

- riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e

- abbiano la finalità dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria in generale (il testo vigente fa riferimento solo agli illeciti valutari e societari), anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'art. 10 della citata legge 575/1965.

**La Camera dei deputati ha modificato la lettera in esame reinserendo l'esplicito riferimento agli illeciti valutari e societari, assente nel testo originario.** Il testo originario del disegno di legge faceva infatti un riferimento generico agli illeciti in materia economica e finanziaria, che avrebbe potuto ingenerare dubbi interpretativi.

L'art. 10 della legge 575/1965 prevede in particolare che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

La novella all'articolo 25 incide anche sulle modalità di esecuzione degli accertamenti e in particolare:

- esplicita la possibilità per il Nucleo di polizia tributaria di delegare l'esecuzione dei medesimi ai Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio, nel caso di indagini effettuate nei confronti di familiari, conviventi, altre persone fisiche e giuridiche (ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 10,

comma, 4, della legge 575/1965) se il domicilio fiscale, il luogo di esercizio dell'attività o di dimora abituale di tali soggetti sia diverso da quello delle persone condannate o sottoposte a misura di prevenzione;

- richiama i poteri e le facoltà previste dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68<sup>26</sup>. Tale disposizione, che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, in particolare rinvia ai poteri di accesso, ispezioni e verifiche contemplati dal D.P.R. 600/1973 e 633/1972;

- con riferimento all'esercizio dei poteri attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria aggiorna il riferimento alla legge 30 aprile 1976, n. 159<sup>27</sup> (che ha istituito il medesimo nucleo) con quello al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>28</sup>, provvedimento che ha aggiornato l'ordinamento italiano alle disposizioni europee in materia di antiriciclaggio;

- prevede l'applicazione di alcune disposizioni in materia di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi (rispettivamente, ai sensi del secondo periodo dell'art. 51, secondo comma, n. 2), del D.P.R. 633/1972 e del secondo periodo dell'art. 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. 600/1973) anche ai dati, alle notizie ed ai documenti acquisiti dai militari della Guardia di finanza nel corso degli accertamenti in esame. Ne deriva che anche tali dati ed elementi sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dalla legge, se il contribuente - in relazione all'accertamento IVA - non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ovvero se il medesimo - ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi - non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

---

<sup>26</sup> "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78".

<sup>27</sup> "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie".

<sup>28</sup> "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". In particolare l'art. 8 del decreto legislativo 231/2007 prevede che la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dall'Unità di informazione finanziaria. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto e dalle relative disposizioni di attuazione (a tal fine, può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile). Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. 605/1973. Gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria, poteri estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento di alcuni compiti.

Infine, la modifica apportata dalla **lettera c)** all'art. 31 della legge 646/1982 incide sugli effetti della violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali (previsto dall'art. 30, modificato dalla disposizione in esame).

In particolare, con l'introduzione di un comma aggiuntivo, si prevede la confisca per equivalente nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati.

## Articolo 8

*(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano

denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti

dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-*bis* e i provvedimenti adottati dal

pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

*m)* al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;

*n)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

*o)* al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - (*Attività sotto copertura*). –  
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e successive modificazioni»;

*b)* l'articolo 98 è abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;

*b)* all'articolo 147-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei

casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché

ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

L'**articolo 8** modifica la disciplina delle operazioni sottocopertura, con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria, superando le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o riformulate.

In particolare il **comma 1**, suddiviso in 13 lettere, novella la disciplina-quadro in materia contenuta nell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146<sup>29</sup>.

Tale disposizione ha introdotto una normativa pressoché unitaria delle garanzie funzionali attribuite ad ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle c.d. tecniche speciali di investigazione per il contrasto alla criminalità organizzata.

Si tratta di indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria, pur con definiti limiti, non è punibile in caso di commissione di illeciti penali: in particolare, ciò avviene per omissione e/o ritardo di atti d'ufficio, nonché per reati commessi durante operazioni sotto copertura (cioè quelle attività investigative volte alla ricerca della prova e all'accertamento della responsabilità penale in cui ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi).

La legge 146/2006, abrogando a fini sistematici la precedente disciplina (tra cui quella introdotta in funzione antiterrorismo), ha lasciato tuttavia in vigore le disposizioni speciali sulle cause di non punibilità previste per le operazioni antidroga (anche se contempla esplicitamente l'acquisto simulato di droga) e quelle in materia di sequestro di persona: si tratta, rispettivamente, degli artt. 97 e 98 del Testo unico in materia di stupefacenti 309/1990 (acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell'autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro) e dell'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8<sup>30</sup> (pagamento controllato del riscatto).

Per una migliore comprensione della disamina delle lettere in cui si articola il comma 1 dell'articolo in esame, si suggerisce di avvalersi del testo a fronte collocato nella relativa sezione del presente *dossier*.

---

<sup>29</sup> "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

<sup>30</sup> "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

La prima modifica, apportata all'art. 9, comma 1, della legge 146/2006 dalla **lettera a)**, estende la disciplina delle indagini sottocopertura di cui al comma 1 anche alle indagini per i seguenti reati:

- estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. e usura ai sensi dell'art. 644 c.p. (con riferimento a tali figure di reato, attualmente il comma 6 permette solo il ritardo o l'omissione di atti di competenza al fine di ottenere elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili di tali delitti);

- sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. (la relativa disciplina speciale è attualmente contenuta nel decreto-legge 8/1991);

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche nelle ipotesi non aggravate (la fattispecie introdotta è quella di cui al comma 1 dell'art. 12 del Testo unico sull'immigrazione 286/1998 che punisce, fuori dalle ipotesi più gravi di cui al comma 3, chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale);

- reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al Testo unico 309/1990 (l'estensione anche a tali reati permette - a fini sistematici - di "riportare" nella disciplina-quadro di cui all'art. 9 della legge 146/2006 anche le indagini per i reati di droga attualmente regolati dalla disciplina speciale di cui agli artt. 97 e 98 del Testo unico 309/1990, in materia di acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell'autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del decreto legislativo 152/2006) (fattispecie di reato che, inoltre, l'art. 11 del disegno di legge in commento introduce tra i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.)

La seconda modifica al comma 1 dell'art. 9 sembra avere natura di puro coordinamento (ai reati di terrorismo sono aggiunti quelli di eversione).

Il nuovo comma 1-*bis*, introdotto dalla **lettera b)**, estende l'ambito di applicazione della causa di giustificazione prevista dal comma 1.

Esso stabilisce, infatti, che essa si applica agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari, nonché alle persone interposte.

*Si valuti il coordinamento tra il nuovo comma 1-bis e il primo periodo del comma 5, come riformulato dalla lettera f).*

La modifica al comma 2 dell'art. 9 di cui alla **lettera c)** stabilisce che i documenti di copertura debbano essere rilasciati dalle autorità competenti con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5.

L'integrazione al comma 3 di cui alla **lettera d)** individua nella Direzione centrale per i servizi antidroga l'autorità competente a disporre le operazioni sottocopertura in materia di attività antidroga; analoga competenza è affidata, in concerto con detta Direzione, agli organi di vertice ovvero, su loro delega, ai responsabili almeno di livello provinciale, in ragione dell'appartenenza del personale di polizia impiegato.

La novella apportata al comma 4 dalla **lettera e)** prevede che l'autorità che dispone le indagini sottocopertura debba dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini (attualmente la comunicazione va fatta al PM).

*Sarebbe opportuno un chiarimento sulla ratio della novella in questione.*

Vengono inoltre trasferiti in seno all'art. 9 gli obblighi di comunicazione attualmente previsti dal comma 3 dell'art. 97 del Testo unico sugli stupefacenti n. 309/1990.

La **lettera f)**, novellando il comma 5, precisa che, nelle operazioni sottocopertura - oltre che degli ausiliari, come già previsto - gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi sia di agenti di polizia giudiziaria sia di interposte persone.

A tali soggetti si estende la causa di non punibilità.

In materia di stupefacenti, l'art. 4-terdecies del decreto-legge 272/2005 (convertito dalla legge 49/2006) novellando l'art. 97 del Testo unico sugli stupefacenti ha aggiunto le interposte persone tra i soggetti (insieme agli ausiliari) espressamente compresi nella scriminante.

Con riferimento alla giurisprudenza formatasi prima della novella, si richiama Cassazione penale (Sez. VI, sent. n. 6425 del 01 giugno 1994) che aveva precisato che *"in materia di stupefacenti, fuori dalla rigorosa e dettagliata normativa espressamente disciplinata dall'art. 97 del D.P.R. n. 309 del 1990 al fine di controllare un'attività delicatissima e soggetta ad alto rischio di inquinamento, non è consentito alcun margine interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non punibilità per i privati collaboratori della Polizia giudiziaria"*.

La **lettera g)** aggiunge, al comma 6, i "reati di droga" di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 (produzione, detenzione e traffico; associazione a delinquere finalizzata al traffico) tra quelli per i quali - in relazione all'acquisizione di rilevanti elementi di prova o per l'individuazione e cattura degli autori - la polizia giudiziaria, nel corso di operazioni sottocopertura, può omettere o ritardare atti d'ufficio, altrimenti obbligatori. Con riferimento a tali reati, analoga facoltà viene attribuita alle autorità doganali.

Viene inoltre previsto per le attività antidroga, l'obbligo di immediato avviso delle operazioni alla Direzione centrale per i servizi antidroga, per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

La **lettera h)** introduce un nuovo comma *6-bis* che autorizza - ove necessario per rilevanti fini probatori o per permettere l'individuazione o la cattura dei responsabili - il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione. Spetta al PM chiedere la relativa autorizzazione e al giudice provvedere con decreto motivato.

La corrispondente norma contenuta nell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8/1991 è conseguentemente abrogata dalla **lettera o)**.

Il comma 1 dell'art. 7 confluisce dunque nel nuovo comma *6-bis* dell'art. 9 della legge 146; il comma 2 contiene una disciplina transitoria; il contenuto del comma 3 è superato, in quanto, a seguito dell'inserimento dell'art. 630 c.p. nel comma 1 dell'art. 9, per esso può trovare applicazione la disciplina di cui al comma 7 dell'art. 9, secondo la quale, nel corso delle operazioni sottocopertura, è possibile l'omissione o il ritardo di atti di competenza, altrimenti di natura obbligatoria.

L'integrazione apportata al comma 7 dalla **lettera i)** estende la disciplina ivi contenuta (relativa alle comunicazioni all'autorità giudiziaria territorialmente competente da parte del P.M. dei provvedimenti adottati) anche alle comunicazioni relative alle eventuali operazioni transfrontaliere di acquisto o vendita simulata di droga e di sostanze suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti.

La **lettera l)**, sostituendo il comma 8, precisa che la comunicazione della disposizione delle operazioni sottocopertura, come dell'omissione o del ritardo di atti di competenza, di fermo di polizia, di misure cautelari personali o reali, nonché del pagamento controllato del riscatto da parte del PM debba essere data al procuratore generale della corte d'appello a cura dello stesso pubblico ministero.

La **lettera m)**, modificando il comma 9, stabilisce che - oltre che ai fini di contrasto dei gravi reati per cui è possibile l'autorizzazione alle operazioni sottocopertura - l'autorità giudiziaria possa affidare in custodia giudiziale alla polizia giudiziaria i beni sequestrati per lo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto.

La **lettera n)**, sostituendo il comma 10, estende l'ambito di applicazione della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura (punito con la reclusione da due a sei anni). Essa trova applicazione al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia.

Il **comma 2** prevede disposizioni di coordinamento della disciplina delle operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti con la nuova disciplina dell'art. 9 della legge 146/2006.

La **lettera a)** sostituisce integralmente il più volte richiamato art. 97 del T.U. stupefacenti, prevedendo il rinvio all'art. 9 della legge 146/2006 per le attività sottocopertura in materia di operazioni antidroga.

La **lettera b)** abroga l'art. 98 dello stesso TU, il cui testo è ora sostanzialmente confluito nel novellato articolo 9.

La successive disposizioni mirano a garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura, evitando così di esporli a pericolo di ritorsioni.

Il **comma 3** aggiunge all'art. 497 c.p.p. un comma aggiuntivo (*2-bis*) che permette agli agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniera) e agli altri soggetti impegnati in attività sottocopertura di testimoniare nei relativi processi penali utilizzando le stesse generalità di copertura.

Il **comma 4**, novellando le disposizioni di attuazione al codice di rito penale:

- inserisce un comma *1-bis* all'art. 115 c.p.p. che, in relazione all'annotazione dell'attività investigativa della polizia giudiziaria, stabilisce che gli ufficiali e gli agenti impegnati in operazioni sottocopertura siano indicati con le false generalità usate nelle operazioni stesse;

- interviene sull'art. 147-*bis*, relativo all'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia (ed ora, secondo la nuova rubrica, anche "degli operatori sottocopertura"). In generale, il nuovo comma *1-bis* estende ai soggetti che hanno operato sottocopertura (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ausiliari e interposte persone) ed esaminati in dibattimento le cautele necessarie alla tutela della riservatezza, in ogni caso idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. La nuova lett. *c-bis*) introdotta nel comma 3 prescrive inoltre la regola del cd. esame a distanza per chi ha operato sottocopertura.

*Si segnala che sull'art. 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale interviene anche l'art. 11 del disegno di legge in esame (in materia di esame dibattimentale a distanza persone ammesse al piano provvisorio di protezione).*

## Articolo 9

*(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)*

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

L'**articolo 9**, attraverso una novella all'art. 353, primo comma, c.p. interviene sul regime sanzionatorio del reato di Turbata libertà degli incanti, attualmente punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 103 a euro 1032:

(1) introducendo il minimo edittale di sei mesi di reclusione;

(2) **a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati**, innalzando il massimo edittale da 2 a 5 anni (il testo originario del governo prevedeva un massimo di 4 anni).

L'intervento della Camera è finalizzato a far rientrare il reato in esame tra quelli intercettabili, ai sensi dell'art. 266 c.p.p. (cfr. illustrazione del provvedimento da parte del relatore nel resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 328 del 26 maggio 2010).

L'art. 353, primo comma, c.p. attualmente punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa da euro 103 a euro 1032 chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Il secondo comma prevede la fattispecie aggravata (punita con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 516 a euro 2065) nell'ipotesi in cui il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Il terzo comma estende le medesime pene, ma ridotte della metà, al caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

*Per effetto della modifica apportata dall'articolo in esame al primo comma dell'art. 353 c.p., il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie base di cui al medesimo primo comma si distingue per quello della fattispecie aggravata di cui al secondo comma solo per il diverso minimo edittale (sei mesi invece che un anno) e per il diverso importo della multa.*



## **Articolo 10**

*(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)*

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 353-bis. - *(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

**L'articolo 10, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati**, introduce nel codice penale il nuovo art. 353-bis, recante il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Esso prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei mesi a 5 anni e la multa da euro 130 a euro 1.032 per chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.



## Articolo 11

*(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme transitorie del medesimo codice)*

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,».

2. All'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

L'**articolo 11, comma 1** inserisce il reato di cui all'art. 260 del Codice dell'ambiente ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*") tra quelli per i quali l'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. prevede la competenza del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'art. 260 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 punisce con la reclusione da 1 a 6 anni la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni. La medesima disposizione disciplina le pene accessorie applicabili, l'ordine da parte del giudice del ripristino dello stato dell'ambiente e la facoltà di quest'ultimo di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In base quindi all'art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), anche la trattazione dei procedimenti relativi a tale delitto rientrerebbe nella competenza della direzione distrettuale antimafia.

Si ricorda, infatti, che l'art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario prevede che per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nel suddetto art. 51,

comma 3-*bis*, c.p.p. il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di PM, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., i magistrati addetti alla direzione.

Il **comma 2**, novellando l'art. 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, interviene in materia di esame dibattimentale a distanza dei collaboratori di giustizia.

Nel testo attuale della lettera a), l'esame a distanza è previsto nei confronti delle persone ammesse a programmi o misure di protezione nell'ambito di un processo per taluno dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. o di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p..

Il provvedimento in esame:

- (1) chiarisce che i destinatari della disposizione in esame sono le persone ammesse al piano provvisorio di protezione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8<sup>31</sup> o alle speciali misure di protezione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

In via generale, in base all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 8/1991, il piano provvisorio di protezione è disposto quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta. La Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione delibera anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi 180 giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento.

Il comma 4 prevede, in particolare, che il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. Il comma 5 dispone che se la Commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la

---

<sup>31</sup> "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

(2) elimina il riferimento ai reati di particolare gravità di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. o di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p..

Conseguentemente, le persone ammesse al piano provvisorio di protezione o alle misure speciali di protezione dovrebbero essere sempre esaminate in videoconferenza (salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza fisica), indipendentemente dal tipo di reato per il quale si procede.



## **Articolo 12**

### *(Coordinamenti interforze provinciali)*

1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.

L'**articolo 12** demanda a specifici protocolli d'intesa stipulati tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia:

(1) la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia;

(2) la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Viene fatto salvo il potere di proposta dei soggetti di cui all'art. 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>32</sup>.

L'art. 2-*bis*, da ultimo modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>33</sup>, attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, al direttore della Direzione investigativa antimafia, al questore territorialmente competente il compito di procedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti nei cui confronti può essere proposta la misura.

---

<sup>32</sup> "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere".

<sup>33</sup> "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".



## **Articolo 13**

*(Stazione unica appaltante)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di

prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;

b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

L'**articolo 13** prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, il rischio di infiltrazioni mafiose

Il **comma 1** prevede che le modalità per l'istituzione della SUA dovranno essere stabilite con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche sociali, dei rapporti con le regioni e della pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata.

Il **comma 2** precisa il contenuto del D.P.C.M. che dovrà indicare:

a) gli enti, gli organismo e le società che possono aderire alla SUA;

b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'art. 33 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 163/2006;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

d) le modalità di monitoraggio e di controllo degli appalti, fermo restando le disposizioni vigenti.

La disciplina in esame richiama, nella parte in cui concentra in un'unica autorità la gestione degli appalti, quella relativa alle centrali di committenza previste dall'art. 33 del Codice degli appalti.

Si ricorda, infatti, che il Codice degli appalti ha trasposto nell'ordinamento nazionale (art. 3, comma 34, e art. 33) le norme sulle centrali di committenza previste dalla normativa europea (direttiva 2004/18/CE e direttiva 2004/17/CE). Tra gli aspetti di rilievo delle direttive va segnalata l'introduzione di organismi creati per centralizzare le committenze i quali, per essere definiti "centrali di committenza", devono soddisfare due condizioni:

- a) essere amministrazioni aggiudicatrici;
- b) acquistare forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici ovvero aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture, servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

Conseguentemente, ai sensi del citato art. 3, comma 34, del Codice degli appalti, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

L'art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all'osservanza del codice. L'articolo dispone, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia esse possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici, sulla base di apposito disciplinare, anche alle centrali di committenza.

L'art 1, commi 455-457, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto, infine, la possibilità per le regioni, anche unitamente ad altre regioni, di costituire centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice, con il compito di stipulare convenzioni per acquisto di beni e servizi in favore di amministrazioni locali, ASL e tutte le altre amministrazioni con sede nel territorio.

Le centrali di committenza rappresentano, pertanto, uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l'atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, pubblicazioni e contenzioso).

Si segnala che la SUA è stata già istituita dalla regione Calabria e che essa è già operativa.

## **La legge della regione Calabria sulla SUA**

La regione Calabria è stata la prima regione ad adottare un sistema centralizzato degli appalti per contrastare le infiltrazioni di natura malavitosa ed il ripetersi di fenomeni di corruzione.

Essa ha, infatti, provveduto ad istituire la SUA con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, recante *"Istituzione dell'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

La regione Calabria ha, in tal modo, delegato alla SUA le proprie competenze in materia di appalti e forniture al di sopra della soglia di 150 mila euro, con l'obiettivo, non solo di concentrare la spesa sul modello delle centrali di committenza, ma anche di liberare l'amministrazione regionale di funzioni che riguardano gli appalti garantendo, in tal modo, la correttezza, trasparenza ed efficienza della gestione dei contratti pubblici e conseguentemente, un maggior controllo dell'illegalità.

La SUA, quale Autorità regionale, ha il compito di svolgere attività preparatoria, di indicazione, di aggiudicazione e di vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a favore della regione, degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati e degli enti del servizio sanitario regionale e di certificare la qualità, nonché di istituire un osservatorio regionale.

L'autorità opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, dotandosi di propri regolamenti che stabiliscono la composizione degli uffici operativi.

La SUA è articolata in tre settori, quello amministrativo, tecnico e dell'osservatorio dei contratti pubblici, a loro volta guidati da tre dirigenti, equiparati a dirigenti regionali di settore. Tale sistema è in relazione con l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici nazionale, cui la legge impone, inoltre, anche un'attività di coordinamento con il ministero dell'Interno e le strutture periferiche. Il nuovo organismo si finanzia con l'1% riferito all'importo a base d'asta.

Il quadro normativo interno è stato quindi definito e completato con l'approvazione dei seguenti atti: il regolamento di organizzazione previsto dall'art. 2 della citata legge regionale 26/2007 e adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 31 marzo 2009, nonché i regolamenti "interni" delle tre Sezioni.

Le attività della SUA sono entrate a regime a partire da gennaio 2010, almeno per quanto riguarda la gestione delle procedure di gara per gli enti del servizio sanitario e, a far data da 31 maggio 2010, diventerà operativo per gli altri soggetti.

La proceduralizzazione operativa del rapporto della SUA con i soggetti obbligati a ricorrere ad essa per l'affidamento di contratti pubblici è dettagliata nel citato regolamento di organizzazione, ma già la legge regionale 26/2007 specifica le modalità operative.

Il soggetto obbligato a ricorrere alla SUA (per appalti superiori a 150 mila euro a base d'asta), nel momento in cui delibera di procedere all'affidamento, trasferisce la documentazione tecnica per tale affidamento del contratto alla Sua che ha il compito di verificare la conformità e l'adeguatezza dei documenti anche tecnici inviati.

Stante l'attuale legge, la SUA non ha un potere di verificare se effettivamente l'affidamento risponda ad esigenze reali, ma è previsto un controllo indiretto da parte dell'osservatorio dei contratti pubblici. La legge prevede, infatti, l'obbligo per i soggetti

indicati di ricorrere per le procedure di affidamento alla SUA, affidando in capo al settore osservatorio il controllo e la verifica, dal momento della programmazione dell'attività fino al collaudo, di tutti gli enti soggetti della stazione appaltante operanti nella regione Calabria. Ciò, del resto, è già previsto dalla legislazione nazionale, ovvero dal decreto legislativo 163/2006, il quale prevede (art. 7, comma 9) sezioni regionali dell'osservatorio nazionale che svolgono tale attività di monitoraggio su tutta l'attività di contratti pubblici.

La SUA, pertanto, gestisce l'affidamento del contratto fino alla scelta del contraente, e riconsegna i documenti al soggetto obbligato che, da quel momento, può firmare il contratto e procedere. Successivamente, attraverso l'osservatorio, la SUA controlla l'esecuzione, in tal senso la legge regionale aggiunge diversi compiti di verifica a quelli già stabiliti dal Codice dei contratti e dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici nazionale, in tema di sicurezza, e di finanziamenti regionali, prevedendo eventualmente anche la revoca di finanziamenti di opere o contratti finanziati dalla Regione, qualora l'osservatorio individui illeciti o anomalie nella gestione operativa del contratto. La definizione dettagliata e formale di tali aspetti è contenuta nel regolamento di organizzazione della SUA.

Si ricorda che anche a Caserta è stata istituita la Stazione unica appaltante provinciale (Saup) con una convenzione firmata il 28 luglio 2009 tra il Ministro dell'interno, il prefetto, il commissario straordinario della provincia, il sindaco di Caserta e otto comuni del casertano. Nel mese di ottobre hanno aderito anche altri ventinove comuni, oltre all'IACP. Con la deliberazione n. 148CS, adottata dal Commissario straordinario il 29 settembre 2009, la Saup è stata dotata di un regolamento per definire le modalità operative per il suo funzionamento. Si ricorda che sono diversi – rispetto alla legge regionale della Calabria – gli importi degli appalti da devolvere alla Saup: appalti di lavori superiori a 250.000 euro e di servizi e forniture superiori a 50.000 euro. Il comune di Caserta ha ottenuto un trattamento diversificato: appalti di lavori superiori a 500.000 euro e appalti di servizi e forniture superiori a 206.000 euro.

## Articolo 14

*(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, il comma 2-*septies* è sostituito dal seguente:

«2-*septies*. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.642, il provvedimento di cui al comma 2-*sexies* rimane sospeso».

2. All'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991,

n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n.44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n.244».

L'**articolo 14, comma 1**, interviene in materia di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di modifica o revoca delle misure di protezione a favore dei **collaboratori di giustizia** adottati dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

L'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8<sup>34</sup> ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro dell'interno, di una Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali.

Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della

---

<sup>34</sup> "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034<sup>35</sup> (la c.d. legge T.A.R.) o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642<sup>36</sup>.

Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della 1034/1971 o dell'art. 36 del regio decreto 642/1907 ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

Il comma 2-*septies* del suddetto art. 10 attualmente prevede che il provvedimento con cui vengono modificate o revocate le misure rimane sospeso:

- nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed
- in pendenza del medesimo ricorso (ossia per tutta la durata del giudizio).

Ai sensi della disposizione in esame, l'efficacia del provvedimento che modifica o revoca le disposizioni non sarà più sospesa per l'intera durata del giudizio di impugnazione, ma solo finché pende la sospensiva eventualmente richiesta ai sensi dei sopra richiamati art. 21 della legge T.A.R. e 36 del R.D. 642/1907.

*Si ricorda che numerose disposizioni della legge T.A.R., ivi incluso l'art. 21, e l'intero R.D. 642/1907 saranno abrogati al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 24 giugno 2010.*

Il **comma 2** novella l'art. 16-*ter*, comma 1, del medesimo decreto-legge 8/1991, relativo al contenuto delle speciali misure di protezione nei confronti dei **testimoni di giustizia**.

In base all'art. 16-*bis*, i testimoni di giustizia sono coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con tali persone, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.

L'art. 16-*ter* elenca il contenuto del programma di protezione:

- a) misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;

---

<sup>35</sup> "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali".

<sup>36</sup> "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato".

b) misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

e) corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

Come si è detto, la lettera e) dell'art. 16-ter prevede la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la Commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che tali soggetti non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44<sup>37</sup>, istitutiva del Fondo di solidarietà per le richieste estorsive.

La novella aggiunge alla lettera e) due periodi aggiuntivi che prevedono:

(1) l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dell'art. 13 della suddetta legge 44/1999, relativo alle modalità e termini per la domanda per la concessione dell'elargizione.

Tale disposizione prevede la presentazione della domanda da parte dell'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1 (che individua i superstiti cui spetta l'elargizione), ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive (le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità per la relativa tenuta sono disciplinati dal D.M. 24

---

<sup>37</sup> "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura". Con l'art. 51, comma 1, della legge finanziaria 2002 (legge 448/2001), che ha introdotto nella suddetta legge 44/1999 l'art. 18-bis, è stata disposta l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ed è stato stabilito che tale Fondo unificato sia surrogato per le somme da esso corrisposte agli aventi titolo, nei diritti di questi ultimi verso i responsabili dei danni. Il diritto di surroga è esercitato dalla CONSAP, che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno, sulla base di apposita concessione. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

ottobre 2007, n. 220). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. Tali termini sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli artt. 408, comma 1, e 416, comma 2, c.p.p., fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.

(2) per le somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni;

(3) che le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).

Tali disposizioni prevedono che, a decorrere dal 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e dispongono l'istituzione negli stati di previsione dei Ministeri di appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate e la loro dotazione è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

## Articolo 15

*(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».

L'**articolo 15**, novellando il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345<sup>38</sup>, interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della Direzione investigativa antimafia.

Tale organismo è istituito presso il Ministero dell'interno ed è presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

I compiti del Consiglio sono individuati nei seguenti: a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale; b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze; d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

Attualmente, l'art. 1 del suddetto decreto-legge 345/1991 prevede che il Consiglio sia composto:

---

<sup>38</sup> "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

- a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
- f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

La **lettera a)** del comma in esame:

(1) aggiorna i riferimenti al Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e al Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare con quelli al Direttore dell'Agazia informazioni e sicurezza interna e al Direttore dell'Agazia informazioni e sicurezza esterna;

Si ricorda infatti che con la legge di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (legge 3 agosto 2007, n. 124) il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) sono stati sostituiti dall'Agazia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agazia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

(2) elimina il riferimento all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Si ricorda che l'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa è stato soppresso dall'art. 2, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge 345/1991.

A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni (1 gennaio 1993), le relative competenze venivano attribuite al Ministro dell'interno, con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tenessero conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità (salvo per talune competenze, attribuite al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza).

(3) inserisce tra i componenti dell'organismo il direttore della DIA.

La novella di cui alla **lettera b)** ha solo una portata redazionale e chiarisce che il soggetto a cui fa attualmente rinvio il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 345/1991 è la DIA.

**Articolo 16**  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge oneri a carico del bilancio dello Stato. non devono derivare nuovi o maggiori

L'**articolo 16** prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 7**

*(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 13 settembre 1982, n. 646</b>	
<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia</i>	
Articolo 25	
Testo vigente	Testo modificato
<p>A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, <b>in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge</b>, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della loro posizione fiscale <b>anche</b> ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.</p>	<p>1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per <b>taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-<i>quinqies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero</b> sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria <b>del Corpo</b> della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della <b>relativa</b> posizione fiscale, <b>economica e patrimoniale</b> ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari <b>e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui</b></p>

<b>Legge 13 settembre 1982, n. 646</b>	
<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia</i>	
Articolo 25	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.</b>
Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575.	2. Le indagini di cui al <b>comma 1</b> sono <b>effettuate</b> anche nei confronti dei soggetti <b>di cui</b> all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e <b>successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.</b>
Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.	3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al <b>comma 1.</b>
Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal comma 6 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.	4. Per l'espletamento delle indagini <b>di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai</b>

<b>Legge 13 settembre 1982, n. 646</b>	
<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia</i>	
Articolo 25	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</b>
La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma.	5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del <b>comma 1</b> .
	<b>6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</b>



**Articolo 7**

*(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Legge 13 settembre 1982, n. 646</b>	
<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia</i>	
Articolo 30	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, <b>in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge</b>, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.</p>	<p>Le persone condannate con sentenza definitiva <b>per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356</b>, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, <b>i soggetti di cui al periodo precedente</b> sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono <b>complessivamente</b> elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni</p>

<b>Legge 13 settembre 1982, n. 646</b>	
<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia</i>	
Articolo 30	
Testo vigente	Testo modificato
	quotidiani.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.	<i>Identico.</i>
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.	<i>Identico.</i>

**Articolo 7**

*(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Legge 13 settembre 1982, n. 646</b>	
<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia</i>	
Articolo 31	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.	<i>Identico.</i>
Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.	<i>Identico.</i>
	<b>Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità.</b>



**Articolo 8***(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)***Comma 1**

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:	1. <i>Identico.</i>
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,	a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, <b>629, 630, 644</b> , 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> , nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi <b>1, 3, 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i></b> , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e <b>successive modificazioni</b> , nonché <b>ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di</b>

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego.</p>	<p><b>cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, <b>sostanze stupefacenti o psicotrope</b>, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego <b>o compiono attività prodromiche e strumentali.</b></b></p>
<p><i>b)</i> gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera <i>a</i>).</p>	<p><i>b)</i> gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo <b>o di eversione</b>, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera <i>a</i>).</p>
	<p><b>1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e</b></p>

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.</b>
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.	2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, <b>rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5</b> , anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, <b>secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria</b> , dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, <b>secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato</b> , d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e <b>successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa</b>

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.</b>
<p>4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini,</p> <p>indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.</p> <p>Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.</p>	<p>4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione <b>all'autorità giudiziaria</b> competente per le indagini. <b>Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini.</b> Se necessario o se richiesto <b>dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga,</b> è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e <b>interposte persone</b> impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.</p>
<p>5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili,</p>	<p>5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono <b>avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,</b> ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata</p>

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.</p>	<p>l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.</p>
<p>6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 <b>nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale</b>, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni</p> <p style="text-align: center;">possono</p> <p>omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.</p>	<p>6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, <b>per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74</b>, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, <b>e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni</b>, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, <b>che può disporre diversamente, e trasmettendo</b> allo stesso <b>pubblico ministero</b> motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. <b>Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla</b></p>

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.</b>
	<b>6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.</b>
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero	7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.	nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti <b>nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</b>
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.	8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e <b>6-bis</b> e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, <b>a cura del medesimo pubblico ministero</b> , al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , del codice di procedura penale, la comunicazione è <b>trasmessa</b> al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.	9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo <b>ovvero per lo svolgimento dei compiti di istituto.</b>
10. Chiunque, <b>nel corso delle operazioni di cui al presente articolo</b> , indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.	10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni <b>di cui al presente articolo</b> è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:	11. Sono abrogati:

<b>Legge 16 marzo 2006, n. 146</b>	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;</p> <p>b) l'articolo 12-<i>quater</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p> <p>c) l'articolo 12, comma 3-<i>septies</i>, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;</p> <p>e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;</p> <p>f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.</p>	<p>a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;</p> <p>b) l'articolo 12-<i>quater</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p> <p>c) l'articolo 12, comma 3-<i>septies</i>, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;</p> <p>e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;</p> <p>f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.</p> <p><b><i>f-bis.</i> l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.</b></p>

## Articolo 8

*(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)*

### Comma 2, lett. a)

<p><b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b></p> <p><i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i></p>	
<p>Articolo 97</p> <p><i>Attività sotto copertura</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.</p>	<p><b>1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.</b></p>
<p><b>2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di</b></p>	

<b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i>	
Articolo 97 <i>Attività sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.</b></p>	
<p><b>3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.</b></p>	
<p><b>4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.</b></p>	
<p><b>5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o</b></p>	

<b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i>	
Articolo 97 <i>Attività sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.</b>	



## Articolo 8

*(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)*

### Comma 2, lett. b)

<b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b> <i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 98</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale</i></p> <p><b>1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.</b></p> <p><b>2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.</b></p> <p><b>3. L'autorità giudiziaria impartisce</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.</b></p> <p><b>4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.</b></p>	

**Articolo 8***(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)***Comma 3**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 497 <i>Atti preliminari all'esame dei testimoni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.	1. <i>Identico.</i>
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle</b>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 497 <i>Atti preliminari all'esame dei testimoni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>attività medesime.</b>
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.	3. <i>Identico.</i>

## Articolo 8

*(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)*

### Comma 4, lett. a)

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 115	
<i>Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime.</b></p>
<p>2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 8**

*(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)*

**Comma 4, lett. b)**

<p><b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b></p> <p><i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 147-bis</p> <p><i>Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso</i></p>	<p>Articolo 147-bis</p> <p><i>Esame <b>degli operatori sotto copertura</b>, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso</i></p>
<p>1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di</b></p>

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.</b>
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.	2. <i>Identico.</i>
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:	3. <i>Identico:</i>
a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice;	a) <i>identica;</i>
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il	b) <i>identica;</i>

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;	
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.	<i>c) identica;</i>
	<b><i>c-bis)</i> quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.</b>
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'articolo 146- <i>bis</i> , commi 3, 4 e 6.	4. <i>Identico.</i>
5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.	

**Articolo 9**

*(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)*

**Comma 1**

<b>Codice penale</b>	
Articolo 353 <i>Turbata libertà degli incanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione <b>da sei mesi a cinque anni</b> e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.	<i>Identico.</i>
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	<i>Identico.</i>



**Articolo 10***(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)***Comma 1**

<b>Codice penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 353-bis</b> <i>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>



**Articolo 11**

*(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:	1. <i>Identico.</i>
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;	a) <i>identica;</i>
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.	b) <i>identica;</i>
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371- <i>bis</i> , sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.	2. <i>Identico.</i>
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.	3. <i>Identico.</i>
3- <i>bis</i> . Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416,	3- <i>bis</i> . Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416,

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-<i>bis</i> e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-<i>bis</i> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera <i>a</i>) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</p>	<p>realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-<i>bis</i> e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-<i>bis</i> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e <b>dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>, le funzioni indicate nel comma 1 lettera <i>a</i>) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</p>
<p>3-<i>ter</i>. Nei casi previsti dal comma 3-<i>bis</i> e dai commi 3-<i>quater</i> e 3-<i>quinqies</i>, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.</p>	<p>3-<i>ter</i>. <i>Identico</i>.</p>
<p>3-<i>quater</i>. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera <i>a</i>), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui</p>	<p>3-<i>quater</i>. <i>Identico</i>.</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ambito ha sede il giudice competente.	
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	3-quinquies. <i>Identico.</i>



**Articolo 11**

*(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 147-bis	
<i>Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.	1. <i>Identico.</i>
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 147-bis	
<i>Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso</i>	
Testo vigente	Testo modificato
osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.	
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:	3. <i>Identico.</i>
a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice;	<b>a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;</b>
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;	b) <i>identica;</i>
c) quando, nell'ambito di un processo	c) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 147-bis	
<i>Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso</i>	
Testo vigente	Testo modificato
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.	
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.	4. <i>Identico.</i>
5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 14**

*(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 10 <i>Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. [Comma abrogato dall'art. 3, legge. 13 febbraio 2001, n. 45]	
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.	2-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 10	
<i>Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>2-ter.</i> Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.</p>	<p><i>2-ter. Identico.</i></p>
<p><i>2-quater.</i> Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.</p>	<p><i>2-quater. Identico.</i></p>
<p><i>2-quinquies.</i> Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio</p>	<p><i>2-quinquies. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 10	
<i>Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
decreto 17 agosto 1907, n. 642.	
2- <i>sexies</i> . Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.	2- <i>sexies</i> . <i>Identico</i> .
2- <i>septies</i> . Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2- <i>sexies</i> rimane sospeso <b>sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.</b>	2- <i>septies</i> . Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza <b>della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-<i>sexies</i> rimane sospeso.</b>
2- <i>octies</i> . I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei	2- <i>octies</i> . <i>Identico</i> .

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 10	
<i>Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.</p>	
<p><i>2-nonies.</i> Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p><i>2-nonies. Identico.</i></p>
<p>3. [Comma abrogato dall'art. 3, legge 13 febbraio 2001, n. 45].</p>	

**Articolo 14**

*(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)*

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 16-ter <i>Contenuto delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:	1. <i>Identico.</i>
a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;	<i>a) identica;</i>
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;	<i>b) identica;</i>
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;	<i>c) identica;</i>
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;	<i>d) identica;</i>

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 16-ter <i>Contenuto delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;	e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. <b>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</b>
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.	f) <i>identica;</i>
2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.	2. <i>Identico.</i>
3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8</b>	
<i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Articolo 16-ter <i>Contenuto delle speciali misure di protezione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.</p>	



**Articolo 15**

*(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata</i>	
Articolo 1	
<i>Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:	1. <i>Identico:</i>
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;	a) <i>identica;</i>
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;	b) <i>identica;</i>
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;	c) <i>identica;</i>
<b>d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;</b>	<i>cfr. lett. f)</i>
e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;	<b>d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;</b>
f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.	<b>e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;</b>

<b>Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata</i>	
Articolo 1	
<i>Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>cfr. lett. d)</i>	<b>f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.</b>
<p>2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:</p> <p>a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;</p> <p>b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;</p> <p>c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;</p> <p>d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e</p>	<p>3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e</p>

<b>Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345</b> <i>Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata</i>	
Articolo 1 <i>Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.	servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché <b>della Direzione investigativa antimafia.</b>
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.	4. <i>Identico.</i>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"
221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) Edizione provvisoria
221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".